***Modifiche alle versione 1.0***

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE

per la(le) captazione(i) di sorgente(i)/acque sotterranee [nome della(e) captazione(i)], Comune di [nome][[1]](#endnote-1)

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque (legge sulla protezione delle acque, LPAc) del 24 gennaio 1991, nonché dell'art. 24 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997, *il Municipio del Comune di [nome del Comune] emana/i municipi dei Comuni di [nomi dei Comuni] emanano* il seguente regolamento delle zone di protezione:

# Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 Il presente regolamento stabilisce le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione necessarie a tutela delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile.

2 Il regolamento vale per le aree definite *(nel piano/nei piani delle zone di protezione [nome della(e) captazione(i)])* del *[data]*, scala 1:*[scala].*

3 La zona di protezione delle acque sotterranee (zona S) è suddivisa in[[2]](#endnote-2):

* zona di captazione zona S1
* zona di protezione adiacente zona S2
* zona di protezione distante zona S3

4 Le zone di protezione delle acque sotterranee servono a proteggere da pregiudizi qualitativi e quantitativi le captazioni di acque sotterranee e di sorgenti immediatamente prima del loro utilizzo quale acqua potabile[[3]](#endnote-3).

5 La base per le zone di protezione per *la(le) captazione(i) di sorgente(i)/acque sotterranee [nome della(e) captazione(i)]* è costituita dal rapporto idrogeologico di *[nome dell'estensore del rapporto o della ditta]* del *[data].*

6 Le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Art. 2 Basi legali, ausili per l'esecuzione e norme

1 L'appendice 1 contiene le basi legali determinanti di Confederazione e Cantone che concernono le zone di protezione delle acque sotterranee e l'acqua potabile. Sono vincolanti le prescrizioni attuali.

2 Nell'applicazione del regolamento vanno considerate le istruzioni pratiche dell'Ufficio federale dell'ambiente concernenti la protezione delle acque sotterranee[[4]](#endnote-4), così come gli altri ausili per l'esecuzione e le norme menzionati nell'appendice 1.

Art. 3 Competenza per l'esecuzione

1 Il municipio è competente per l'esecuzione del regolamento, se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità[[5]](#endnote-5). Se esiste un pericolo concreto per le acque sotterranee, esso può ordinare restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione non espressamente previste nel presente regolamento.

2 La costruzione e la modifica di costruzioni e impianti di ogni tipo (edilizia e genio civile, impianti per le acque di scarico, vie di comunicazione, impianti sportivi, impianti per il deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, vivai, modifiche del terreno, depositi di materiale, discari-che, ecc.), nonché lavori di scavo, di sterro e simili necessitano di un'autorizzazione cantonale in materia di diritto sulla protezione delle acque, se presentano un potenziale rischio di inquinamento delle acque[[6]](#endnote-6). Questa autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (ufficio)[[7]](#endnote-7) [[8]](#endnote-8), se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità[[9]](#endnote-9).

3 I progetti conformemente al capoverso 2 vanno sottoposti all'ufficio tramite il comune[[10]](#endnote-10). L'ufficio decide in merito alla necessità di un'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque.

Art. 4 Controllo del rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione

*Il responsabile dell'acquedotto/[altra persona responsabile per l'approvvigionamento idrico, indicare quale]*, controlla il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione e segnala immediatamente le relative infrazioni al municipio, che adotta le misure necessarie.

Variante:

*Il responsabile dell'acquedotto/[altra persona responsabile per l'approvvigionamento idrico, indicare quale] e un rappresentante del comune [indicare la persona responsabile, p.es. capo dell'ufficio tecnico, capofficina, municipale competente]* controllano il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione e segnalano immediatamente le relative infrazioni al municipio, che adotta le misure necessarie.

Art. 5 Controllo della qualità dell'acqua potabile

La qualità dell'acqua deve essere esaminata a scadenze regolari, nel quadro del controllo autonomo. L'entità degli esami si conforma alla legislazione sulle derrate alimentari [[11]](#endnote-11), all'ordinanza sulla protezione delle acque [[12]](#endnote-12), nonché alle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) [[13]](#endnote-13).

Art. 6 Obbligo di informazione

I proprietari di fondi nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2 e S3 sono tenuti a informare affittuari, inquilini e usufruttuari, nonché altre persone e imprese che eseguono lavori sui fondi, in merito a restrizioni d'utilizzazione e a misure di protezione.

# Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione

Art. 7 Principio

1 Non sono ammessi costruzioni e impianti, nonché utilizzazioni dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee captate quale acqua potabile.

2 Le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione valgono per costruzioni e impianti nuovi, nonché per costruzioni e impianti esistenti, se vengono modificati considerevolmente.

3 Difetti di costruzioni e impianti che rappresentano un rischio concreto per le acque sotterranee devono essere eliminati senza indugio dal titolare della costruzione o dell'impianto.

4 In caso di lavori di costruzione nelle zone di protezione delle acque sotterranee vanno adottate le particolari misure di protezione conformemente al promemoria dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque concernente i lavori di costruzione in zone di protezione delle acque sotterranee[[14]](#endnote-14).

## Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S3

Art. 8 Costruzioni e impianti

1 Costruzioni e impianti nuovi sono di principio ammessi.

2 Non sono ammessi edifici industriali e artigianali dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee[[15]](#endnote-15).Si decide caso per caso in merito all'ammissibilità di altre costruzioni e impianti dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee (quali funivie, impianti d'innevamento artificiale, impianti sportivi, ecc.), nonché in merito alle misure di protezione necessarie.

3 Se possibile, le aziende agricole vanno costruite al di fuori della zona S3.

4 Vasche dei liquami e letamai (su piattaforma per il letame o direttamente sopra la vasca dei liquami) sono ammessi soltanto nelle stalle o accanto a esse. L'impermeabilità dei contenitori va verificata prima della messa in esercizio degli impianti e in seguito regolarmente ogni cinque anni, conformemente alle direttive e alle norme determinanti[[16]](#endnote-16). I protocolli di verifica vanno consegnati spontaneamente al comune subito dopo la verifica.

5 Costruzioni e impianti vanno costruiti al di sopra del livello massimo delle acque sotterranee, per le sorgenti al di sopra degli strati acquiferi[[17]](#endnote-17).

6 La posa di materiali da costruzione riciclati in forma sciolta è generalmente vietata[[18]](#endnote-18). L'utilizzo di materiali edili riciclati (in modo particolare in forma stabilizzata) richiede un'autorizzazione dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. Il rilascio dell'autorizzazione si conforma alla direttiva federale in materia[[19]](#endnote-19).

Art. 9 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico

1 Impianti di ogni tipo per lo smaltimento delle acque di scarico (vasche, condotte e raccordi dome-stici, pozzi di controllo, ecc.) devono essere impermeabili e realizzati in modo tale da consentire senza difficoltà la verifica dell'impermeabilità[[20]](#endnote-20). Per quanto possibile, negli edifici le condotte di scarico devono essere visibili (ad es. lungo il soffitto della cantina).

2 La verifica dell'impermeabilità va effettuata secondo le direttive e le norme determinanti [[21]](#endnote-21) prima della messa in esercizio dell'impianto e in seguito ogni cinque anni. I protocolli di verifica vanno inviati spontaneamente al municipio subito dopo la verifica. *Il municipio/[altra autorità comunale o persona, indicare quale, p.es. municipale competente]* provvede a un controllo coordinato degli impianti per le acque di scarico nelle zone edificabili.

3 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acqua piovana non inquinata proveniente da tetti, accessi ad abitazioni, piazzali, posteggi privati per autovetture davanti a edifici abitativi, nonché da sentieri pedonali, ciclopiste e strade di campagna attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo (coperto di vegetazione)[[22]](#endnote-22).

4 Non è permesso spargere fanghi di depurazione, inclusi residui da piccoli impianti di depurazione delle acque e da vasche senza deflusso non agricole[[23]](#endnote-23).

Art. 10 Strade e piazze

1 L'inizio della zona S3 va indicato con il segnale "Zona di protezione delle acque"[[24]](#endnote-24).

2 Strade, piazze, posteggi, nonché strade agricole e forestali aperte al traffico veicolare generale e sulle quali circolano regolarmente veicoli a potenziale rischio di inquinamento delle acque devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che tutte le acque di scarico prodotte possano essere raccolte. Le acque di scarico vanno convogliate al di fuori dell'area delle zone di protezione. Lo smaltimento non può avvenire attraverso la banchina[[25]](#endnote-25).

3 In caso di strade agricole e forestali non aperte al traffico veicolare generale, le acque di scarico della strada devono potersi infiltrare lungo tutta la banchina. Ove sia tecnicamente possibile, le infiltrazioni puntuali (come ad esempio cunette trasversali) devono essere evitate.

Art. 11 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, sonde geotermiche

1 L'ammissibilità di impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, nonché le misure da adottare nella loro costruzione, modifica ed esercizio si conformano al diritto federale[[26]](#endnote-26). I contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni, fino a una determinata grandezza sono ammessi[[27]](#endnote-27), così come le relative condotte e le stazioni di travaso.

2 Sonde geotermiche e altri impianti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo non sono ammessi[[28]](#endnote-28).

Art. 12 Modifiche del terreno ed estrazioni di materiali

1 Non sono ammesse riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura)[[29]](#endnote-29); fanno eccezione lavori di scavo per edifici e impianti conformi alla zona di protezione.

2 Non sono ammesse estrazioni di materiali (come ad esempio l’estrazione di ghiaia e sabbia)[[30]](#endnote-30).

Art. 13 Discariche, depositi intermedi di letame, depositi di carcasse di animali, cimiteri e piazzali di deposito

1 Non sono ammessi discariche[[31]](#endnote-31), luoghi per il sotterramento di corpi di animali[[32]](#endnote-32), nonché cimiteri (fatta eccezione per loculi e cinerari).

2 Non sono ammessi depositi intermedi di letame sui campi (su suolo naturale non protetto) e compostaggio di andana (al bordo del terreno). Il compostaggio di andana al coperto per uso privato è permesso.

3 Il deposito definitivo o intermedio di sostanze e oggetti che rappresentano un rischio per le acque sotterranee (legna trattata con sostanze di protezione, materiali edili riciclati, rotoballe, rifiuti, compost ecc.) al di fuori di impianti idonei non è permesso.

Art. 14 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo

1 L'utilizzo agricolo, forestale e orticolo del suolo è ammesso, nella misura in cui non viene limitato dalle disposizioni seguenti.

2 Attraverso la scelta delle colture e dei metodi di coltivazione adatti si deve garantire che una parte del suolo il più possibile importante sia sempre coperta da vegetazione.

3 Durante il periodo di gestione, le aree nelle quali il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose), nonché una striscia di *[fissare una distanza minima in metri a seconda della topografia e della larghezza del corso d'acqua]* metri a partire dalla linea spondale del *[nome del corso d'acqua]* devono essere recintate. Su queste superfici il pascolo non è ammesso.

4 Il deposito di legname è permesso. Se il legname depositato viene trattato con prodotti per la protezione del legno, con misure edilizie si deve impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti[[33]](#endnote-33).

5 Non è consentito l’utilizzo di vasche mobili per il bagno di disinfezione contro la rogna e la zoppina.

Art. 15 Utilizzo di concimi

1 Per le particelle concimate, con il coinvolgimento del Servizio di consulenza agricola dei Grigioni si deve allestire un piano di concimazione adeguato al sito conformemente ai dati di base attuali per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura[[34]](#endnote-34) e si deve concimare di conseguenza. Una copia del piano di concimazione va spontaneamente consegnata al municipio.

2 Nell'utilizzo di concimi vanno osservate le prescrizioni del diritto federale[[35]](#endnote-35) e le direttive in materia della Confederazione[[36]](#endnote-36).

3 Concimi aziendali liquidi e concimi di riciclaggio possono essere impiegati soltanto se è escluso un loro deflusso superficiale verso la captazione.

4 La concimazione è vietata nelle aree in cui il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose).

Art. 16 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno

1 L'impiego di prodotti fitosanitari chimici si conforma alle prescrizioni del diritto federale[[37]](#endnote-37).

2 Nell'utilizzo di prodotti per la protezione del legno vanno adottate le misure prescritte dal diritto federale (cfr. art. 14 cpv. 4)[[38]](#endnote-38).

3 I prodotti fitosanitari e i prodotti per la protezione del legno vanno utilizzati con la massima parsimonia. Se possibile devono essere sostituiti con misure che gravano meno sull'ambiente. Nell'utilizzo vanno osservate le indicazioni riportate sulla confezione e la scheda tecnica di sicurezza[[39]](#endnote-39).

## Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S2

Art. 17 Principio

Nelle zone S2 valgono le prescrizioni valide per la zona S3, nella misura in cui non vengano inasprite dalle disposizioni seguenti.

Art. 18 Costruzioni e impianti

1 La costruzione di impianti di ogni tipo (inclusi impianti per le acque di scarico, vasche dei liquami, letamai, impianti viari, posteggi, piazzali antistanti garage, ecc.) non è ammessa; per motivi impor-tanti l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque può concedere deroghe, se può essere escluso un pericolo per lo sfruttamento dell'acqua potabile[[40]](#endnote-40).

Completamento per il caso in cui alla zona S2 si sovrapponga una zona edificabile già esistente, urbanizzata e ampiamente edificata:

2 Nella zona edificabile esistente [nome] si possono eccezionalmente autorizzare costruzioni e impianti, se sono state adottate tutte le misure che entrano in questione e che sono necessa¬rie per escludere una messa in pericolo dello sfruttamento dell'acqua potabile (riscaldamento e produzione di acqua calda senza ricorso a olio da riscaldamento, scavi al massimo fino alla profondità di congelamento; tubi a doppia parete per condotte di scarico; controlli frequenti e a scadenze regolari degli impianti per le acque di scarico, ecc.).

Art. 19 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico

1 Se è dimostrato che per motivi di dislivello o per altri motivi cogenti è inevitabile che condotte di scarico attraversino la zona S2, queste possono essere eccezionalmente autorizzate. In simili casi vanno adottate misure di protezione che permettano di individuare immediatamente perdite e che trattengano i liquidi fuoriusciti (p.es. tubi a doppia parete).

2 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico[[41]](#endnote-41).

Art. 20 Strade

1 Strade agricole e forestali sono eccezionalmente ammesse, se servono esclusivamente al traffico dei confinanti per l'agricoltura e l'economia forestale, nonché per scopi inerenti l'approvvigiona-mento di acqua potabile. Devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che le acque di scarico prodotte possano essere smaltite al di fuori delle zone di protezione.

2 Le strade che per motivi cogenti devono essere aperte al traffico veicolare generale possono eccezionalmente essere autorizzate, se è dimostrato che il loro attraversamento della zona S2 è inevitabile. Vanno adottati tutti i provvedimenti secondo le direttive concernenti le misure di protezione delle acque nella costruzione stradale[[42]](#endnote-42) necessari per escludere una messa in pericolo dello sfruttamento dell'acqua potabile.

Art. 21 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque

Sono ammessi unicamente contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque il cui contenuto serve esclusivamente al trattamento dell'acqua, così come le condotte non interrate e le stazioni di travaso necessarie al loro sfrutta-mento.

Art. 22 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo

1 Colture agricole intensive (come p.es. frutticoltura, vigneti, orticoltura), nonché giardini di famiglia (orti familiari) non sono ammessi. Sono permessi prati permanenti, pascoli e terreni coltivi (incl. prati artificiali), frutteti ad alto fusto e piccoli giardini. Si deve mirare a una quota di prati permanenti il più possibile elevata.

2 Non sono ammessi piantagioni e vivai, nonché dissodamenti e tagli rasi.

Art. 23 Impiego di concimi

L'impiego di concimi aziendali liquidi (colaticcio) e di concimi di riciclaggio non è ammesso[[43]](#endnote-43). Quali concimi possono essere impiegati letame, concimi minerali, concimi solidi e concimi verdi.

Art. 24 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno

1 Su e lungo binari ferroviari non possono essere impiegati prodotti fitosanitari[[44]](#endnote-44).

2 Secondo l’Ufficio federale dell’agricoltura possono essere utilizzati soltanto prodotti fitosanitari che non sono vietati. L'Ufficio federale dell'agricoltura tiene un elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nella zona di protezione S2[[45]](#endnote-45).

3 L'impiego di prodotti per la protezione del legno, nonché il deposito di legna trattata con prodotti per la protezione del legno sono vietati[[46]](#endnote-46).

Art. 25 Scavi e altre attività

Scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura)[[47]](#endnote-47), nonché altre attività che minacciano lo sfruttamento dell'acqua potabile[[48]](#endnote-48), non sono ammessi.

## Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S1

Art. 26 Utilizzazioni ammesse

1 Nella zona S1 sono ammessi solo utilizzazioni, costruzioni e impianti necessari per la captazione d'acqua, nonché l'utilizzo quale prato non concimato con sfalcio (erba falciata non raccolta[[49]](#endnote-49)) oppure quale bosco. Il pascolo non è ammesso.

2 La zona S1 deve essere demarcata permanentemente e di norma recintata.

# Disposizioni penali

Art. 27 Contravvenzioni

1 Infrazioni al presente regolamento e alle decisioni emanate su di esso sono punite dal municipio con la multa fino a 5'000 franchi, sempre che non ricadano sotto la legislazione federale[[50]](#endnote-50) oppure cantonale. Se l'autore agisce per cupidigia, possono essere inflitte multe più elevate.

2 Il municipio è competente per perseguire e giudicare infrazioni conformemente al cpv. 1. Esso accerta la fattispecie e la situazione personale degli interessati. Questi ultimi vanno sentiti prima che venga inflitta la multa.

3 Il perseguimento penale e la pena si prescrivono in tre anni[[51]](#endnote-51).

4 Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) valgono per analogia per infrazioni al presente regolamento.

# Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 Costruzioni e impianti esistenti

1 Impianti esistenti che non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento vanno risanati o posti fuori esercizio appena se ne presenta l'occasione, tuttavia al più tardi entro i termini indicati nell'appendice 2. Le misure necessarie risultano dall'appendice 2.

2 Impianti non più utilizzati (condotte di scarico, vasche dei liquami, ecc.) vanno rimossi a regola d'arte o posti fuori esercizio (pulire, riempire con inerti o chiudere permanentemente). La rimozione o la messa fuori esercizio va comunicata al municipio.

3 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

Art. 29 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole esistenti

1 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole che non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento vanno adeguate entro i termini indicati nell'appendice 2 o eventualmente vanno abbandonate.

2 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

Art. 30 Menzioni a registro fondiario

1 Le restrizioni del diritto di proprietà secondo il presente regolamento vanno menzionate a registro fondiario[[52]](#endnote-52). L'Ufficio del registro fondiario *[nome]* viene incaricato e autorizzato a menzionare queste restrizioni del diritto di proprietà sui corrispondenti fogli del mastro, alla voce "zona pubblica di protezione delle acque sotterranee *della(e) captazione(i) di sorgente (i)/acque sotterranee [nome della(e) captazione(i)]*".

2 Ne sono integralmente o parzialmente interessate le particelle seguenti: *[indicare i numeri delle particelle]*

3 All'Ufficio del registro fondiario *[nome]* viene consegnato un piano delle zone di protezione approvato dal Governo insieme al relativo regolamento delle zone di protezione.

Art. 31 Indennizzo per restrizioni del diritto di proprietà

1 Il proprietario della captazione d'acqua deve sopperire agli eventuali indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà[[53]](#endnote-53).

2 Eventuali pretese d'indennizzo sono giudicate secondo le prescrizioni del diritto di rango superiore[[54]](#endnote-54).

Art. 32 Verifica della zona di protezione delle acque sotterranee

1 In caso di nuove importanti cognizioni o in caso di nuove importanti prescrizioni di legge, il titolare della captazione, spontaneamente o su richiesta del municipio o dell'ufficio preposto alla protezione delle acque, fa verificare i piani delle zone di protezione e il regolamento e se necessario li fa rielaborare.

2 In caso di qualità insufficiente dell'acqua potabile, il titolare dell'approvvigionamento di acqua potabile ne chiarisce le cause. Su questa base, il municipio dispone le misure necessarie. Se ne risulta che con ciò non viene raggiunto un miglioramento sostanziale, i piani delle zone di protezione e il regolamento vengono verificati e se necessario rielaborati.

Art. 33 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento e *il piano/i piani delle zone di protezione*, emanati dal municipio il *[data]* e approvati dal Governo il *[data]*, sono abrogati.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento e *il relativo piano/i relativi piani delle zone di protezione* entrano in vigore con l'approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni.

# Emanazione e approvazione

Esposizione pubblica dal:

 al:

Emanato dal municipio del Comune di [nome] il:

Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

*Esposizione pubblica dal:*

 *al:*

*Emanato dal municipio del Comune di* [nome] il:

*Il Sindaco:*

*Il Segretario comunale:*

Approvato dal Governo del Cantone die Grigioni il:

**Note finali**

1. Versione 1.1 del 18 giugno 2018. [↑](#endnote-ref-1)
2. Allegato 4 n. 12 OPac. [↑](#endnote-ref-2)
3. Allegato 4 n. 122-124 OPac. [↑](#endnote-ref-3)
4. *Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee*, UFAFP (oggi UFAM), 2004. [↑](#endnote-ref-4)
5. Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPAc, nonché art. 7 lett. d e art. 8 OCPAc. [↑](#endnote-ref-5)
6. Art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 32 OPAc. [↑](#endnote-ref-6)
7. Conformemente all'art. 1 cpv. 2 OCPAc, l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la protezione dell'ambiente; a seguito di diversi cambiamenti del nome oggi Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA). [↑](#endnote-ref-7)
8. Art. 7 lett. d OCPAc. [↑](#endnote-ref-8)
9. Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPAc e art. 8 OCPAc. [↑](#endnote-ref-9)
10. Art. 9 seg. e 12 OCPAc, art. 88 LPTC, art. 52 segg. OPTC. [↑](#endnote-ref-10)
11. In particolare art. 7, 10 e 26 LDerr; art. 8. e 73 segg. ODerr; art. 3–6 e appendice 1–3 OPPD; art. 16 e 66 segg. ORI. [↑](#endnote-ref-11)
12. Appendice 2 n. 2 OPac. [↑](#endnote-ref-12)
13. *Direttiva per il controllo della qualità dell'approvvigionamento di acqua potabile (Richtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung)* e *direttiva per la garanzia della qualità nelle zone di protezione delle acque sotterranee (Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen)*, SSIGA, 2005. [↑](#endnote-ref-13)
14. *Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S)*, promemoria n. AM012, UNA, 2009. [↑](#endnote-ref-14)
15. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 OPac. [↑](#endnote-ref-15)
16. *Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft*, UFAM e UFAG, stato maggio 2012, cfr. art. 15 cpv. 1 LPAc. [↑](#endnote-ref-16)
17. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. b OPac. [↑](#endnote-ref-17)
18. *Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili,* Direttiva n. BW001i, UNA, 2017, cap. 4.5.1. [↑](#endnote-ref-18)
19. *Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali,* UFAM, 2006, n. 5–11, p. 22. [↑](#endnote-ref-19)
20. Cfr. art. 15 cpv. 1 LPAc. [↑](#endnote-ref-20)
21. *Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico*, VSA, 2002; norma SIA 190, *Kanalisationen,* edizione 2017; norma SIA 190.203, *Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen*, edizione 2015; *Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranlagen*, promemoria AM017, UNA, 2011. [↑](#endnote-ref-21)
22. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac. [↑](#endnote-ref-22)
23. Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 4 e n. 5.2 cpv. 1 ORRPChim. [↑](#endnote-ref-23)
24. Art. 46 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979 (RS 741.21) [↑](#endnote-ref-24)
25. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac. [↑](#endnote-ref-25)
26. Art. 22 LPAc, art. 32a e allegato 4 n. 221 cpv. 1 lit. e–i OPAc, nonché disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPAc del 18 ottobre 2006. [↑](#endnote-ref-26)
27. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. h OPac. [↑](#endnote-ref-27)
28. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. f OPac. [↑](#endnote-ref-28)
29. Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. d OPac. [↑](#endnote-ref-29)
30. Art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc. [↑](#endnote-ref-30)
31. Art. 36 e allegato 2 n. 1.1.1 OPSR. [↑](#endnote-ref-31)
32. Art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n. 11 OESA. [↑](#endnote-ref-32)
33. Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim. [↑](#endnote-ref-33)
34. *Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017)*, Forschungsanstalt Agroscope. [↑](#endnote-ref-34)
35. Allegato 2.6 n. 3 ORRPChim. [↑](#endnote-ref-35)
36. *Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft*, UFAM e UFAG, 2012. [↑](#endnote-ref-36)
37. In particolare art. 28 LPAmb, art. 70–72 OPChim, allegato 2.5 ORRPChim, art. 61 e 63 OPF. [↑](#endnote-ref-37)
38. In particolare art. 28 LPAmb, art. 70–72 OPChim, allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim. [↑](#endnote-ref-38)
39. In particolare art. 28 cpv. 2 LPAmb, art. 8 LPChim, art. 70 cpv. 2 e art. 71 OPChim. [↑](#endnote-ref-39)
40. Allegato 4 n. 222 cpv. 1 OPac. [↑](#endnote-ref-40)
41. Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. c OPac [↑](#endnote-ref-41)
42. *Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazione*, UFAFP, 2002. [↑](#endnote-ref-42)
43. Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 2 ORRPChim. L'allegato 2.6 n. 3.3.2 cpv. 1 ORRPChim prevede un'eccezione a questo divieto. Eccezioni possono essere concesse solo in casi estremamente rari, dopo approfonditi esami. Se si mira a un'eccezione, si deve dapprima chiarire con l'UNA se questa entri di principio in questione. [↑](#endnote-ref-43)
44. Allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. g ORRPChim. [↑](#endnote-ref-44)
45. Art. 68 cpv. 1 e 3 OPF. L'elenco attuale "Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 rispettivamente S2 e Sh " si trova sul sito internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch). [↑](#endnote-ref-45)
46. Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 1 ORRPChim. [↑](#endnote-ref-46)
47. Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. b OPac. [↑](#endnote-ref-47)
48. Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. d OPac. [↑](#endnote-ref-48)
49. Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 1 lett. e ORRPChim. [↑](#endnote-ref-49)
50. cfr. art. 70 cpv. 1 lett. a, b, g e cpv. 2 LPAc; art. 71 LPAc; art. 60 cpv. 1 lett. d, e, m e cpv. 2 LPAmb; art. 61 cpv. 1 lett. e, g e cpv. 2 e 3 LPAmb; art. 234 CP. [↑](#endnote-ref-50)
51. Art. 109 CP. [↑](#endnote-ref-51)
52. Art. 962 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (RS 210). [↑](#endnote-ref-52)
53. Art. 20 cpv. 2 lett. c LPAc. Come stabilito dall’attuale giurisprudenza, il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve soltanto sopperire all’indennizzo per le limitazioni materiali del diritto di proprietà (vedi spiegazioni del modello di regolamento delle zone di protezione n. UNA-406-15i, 15 gennaio 2014). [↑](#endnote-ref-53)
54. Art. 26 cpv. 1 LCPAc con rimando alla legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale (oggi art. 98 LPTC). [↑](#endnote-ref-54)